

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0464/2003**

4 dicembre 2003

**\*\*\*III**

## **RELAZIONE**

sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91  
(PE-CONS 3676/2003 – C5-0518/2003 – 2001/0305(COD))

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione

Relatore: Giorgio Lisi

***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	6

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 24 ottobre 2002 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (COM((2001) 784) – 2001/0305(COD)).

Nella seduta del 27 marzo 2003 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (15855/1/2002 – C5-0136/2003).

Nella seduta del 3 luglio 2003 il Parlamento ha approvato alcuni emendamenti alla posizione comune.

Con lettera del 22 settembre 2003 il Consiglio ha fatto sapere di non essere in grado di approvare tutti gli emendamenti del Parlamento.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento, ha convocato una riunione del comitato di conciliazione per il 14 ottobre 2003.

In tale riunione, il comitato di conciliazione ha esaminato la posizione comune sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento.

Nella stessa riunione è giunto ad un accordo su un progetto comune.

Nella riunione del 14 ottobre 2003, la delegazione del Parlamento ha approvato i risultati della conciliazione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Charlotte Cederschiöld (vicepresidente e presidente della delegazione), Giorgio Lisi (relatore), Françoise Grossetête, Konstantinos Hatzidakis, Georg Jarzembowski (in sostituzione di Giorgos Dimitrakopoulos), Ulrich Stockmann, Herman Vermeer (in sostituzione di Paolo Costa) e Mark Francis Watts.

Il 1° dicembre 2003, i copresidenti del comitato di conciliazione hanno constatato l'approvazione del progetto comune, in conformità del paragrafo III.8 della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione<sup>1</sup>, e l'hanno trasmesso in tutte le lingue ufficiali al Parlamento e al Consiglio.

La relazione è stata depositata il 4 dicembre 2003.

---

<sup>1</sup> GU C 148 del 28.5.1999, pag. 1.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (PE-CONS 3676/2003 – C5-0518/2003 – 2001/0305(COD))**

**(Procedura di codecisione: terza lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la pertinente dichiarazione della Commissione al riguardo (PE-CONS 3676/2003 – C5-0518/2003),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 784)<sup>2</sup>,
  - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 717)<sup>3</sup>,
  - vista la sua posizione in seconda lettura<sup>4</sup> sulla posizione comune del Consiglio<sup>5</sup>,
  - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 496 - C5-0396/2003)<sup>6</sup>,
  - visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
  - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
  - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0000/2003),
1. approva il progetto comune e ricorda la dichiarazione della Commissione al riguardo;
  2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
  3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla pertinente dichiarazione della Commissione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Testi approvati del 24.10.2002, P5\_TA(2002)0514.

<sup>2</sup> GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225.

<sup>3</sup> GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.

<sup>4</sup> Testi approvati del 3.7.2003, P5\_TA(2003)0329.

<sup>5</sup> GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63.

<sup>6</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

## MOTIVAZIONE

### Antefatti

Il 21 dicembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio con l'obiettivo di rafforzare la tutela e l'assistenza offerte ai passeggeri in caso di negato imbarco come conseguenza di sovrapprenotazione, cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il nuovo regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 295/91 del 4 febbraio 1991.

Il 24 ottobre 2002 il Parlamento ha approvato in prima lettura un totale di 40 emendamenti. In seguito alla proposta modificata della Commissione, il 18 marzo 2003 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune. Il 3 luglio 2003, il Parlamento ha concluso la sua seconda lettura approvando un totale di 15 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Tali emendamenti vertevano in particolare sul campo di applicazione del regolamento, sulle varie definizioni, sull'allineamento delle fasce chilometriche quale base per la definizione dei diritti dei passeggeri, sull'assistenza da offrire ai passeggeri in caso di ritardi prolungati, sui voli alternativi e sul diritto di chiedere un indennizzo nonché sulla data di entrata in vigore del regolamento.

Il Consiglio ha concluso la sua seconda lettura il 22 settembre 2003 indicando di non poter accogliere tutti gli emendamenti di seconda lettura del Parlamento.

### Conciliazione

Il 23 settembre scorso si è tenuta a Strasburgo la riunione costitutiva della delegazione del Parlamento. La delegazione ha incaricato la sua presidente, onorevole Charlotte Cederschiöld (vicepresidente), l'onorevole Paolo Costa, presidente della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e l'onorevole Giorgio Lisi, relatore, di avviare i negoziati con il Consiglio.

Lo stesso giorno si è tenuta una prima riunione di trilatero che ha consentito ai rappresentanti delle due istituzioni uno scambio iniziale di opinioni sulle varie questioni da trattare. In una seconda riunione di trilatero, tenutasi il 7 ottobre, le due istituzioni sono giunte ad un accordo su sei emendamenti. La procedura di conciliazione è stata ufficialmente avviata la sera di martedì, 14 ottobre, al Consiglio. Dopo più di cinque ore di deliberazione, nelle prime ore del mercoledì, il comitato di conciliazione è giunto ad un accordo di massima, confermato dalla delegazione del Parlamento all'unanimità.

Gli elementi principali dell'accordo raggiunto in conciliazione possono essere riassunti nel modo seguente:

#### *Sistema delle tre fasce chilometriche*

Il regolamento stabilisce l'importo della compensazione da corrispondere ai passeggeri in caso di negato imbarco, in base ad un sistema di tre fasce chilometriche che distingue tra tre categorie di tratte aeree: a) tratte inferiori a 1500 km; b) tratte intracomunitarie superiori a 1500 km o tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; c) tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b).

Il Consiglio ha accolto la proposta del Parlamento di estendere tale sistema ai fini della definizione dei diritti dei passeggeri in caso di ritardi, della compensazione da corrispondere ai passeggeri cui sia stato offerto un volo alternativo e dell'importo del rimborso in caso di trasferimento ad una classe inferiore, stabilendo così un quadro più chiaro e più trasparente per tutta la casistica.

#### *Diritti del passeggero in caso di ritardi o cancellazione del volo*

Uno dei compromessi raggiunti sulla questione dei ritardi (che è stata la più difficile da risolvere) si basa sull'introduzione di un sistema a tre livelli. Nel caso di ritardi prolungati (due ore o più, a seconda della tratta) ai passeggeri vengono offerti in ogni caso pasti e rinfreschi in funzione del tempo di attesa nonché due chiamate telefoniche e la possibilità di inviare gratuitamente telex, fax o e-mail; qualora l'orario di partenza previsto sia rimandato al giorno seguente, ai passeggeri verranno altresì offerti la sistemazione in albergo e il trasporto da e verso il luogo di sistemazione; inoltre, qualora il ritardo sia di almeno cinque ore, ai passeggeri verrà offerta l'opzione di scegliere il rimborso del prezzo pieno del biglietto e, se del caso, un volo di andata e ritorno verso il punto di partenza iniziale.

La delegazione del Parlamento è riuscita far eliminare qualsiasi riferimento a "circostanze straordinarie" quale scusa da parte dei vettori aerei per non offrire alcun tipo di assistenza immediata ai passeggeri, garantendo in tal modo che questo tipo di assistenza venga loro offerta in ogni caso, a prescindere dal motivo che ha causato il ritardo o la cancellazione del volo. Al fine di garantire un approccio coerente, le medesime condizioni vengono applicate quindi anche nel caso di cancellazione di un volo.

#### *Limiti di tempo per l'accettazione*

In seguito ad una proposta di compromesso del Parlamento, il limite massimo per l'accettazione affinché i passeggeri possano beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, è fissato a 45 minuti prima della partenza. Ciò costituisce un compromesso tra la proposta originale del Consiglio di 30 minuti e l'emendamento di seconda lettura del Parlamento che proponeva 60 minuti.

#### *Esclusione degli elicotteri*

Dato l'ampio consenso tra tutte le parti interessate sul fatto che gli elicotteri non possono essere soggetti alle stesse condizioni degli aeroplani in quanto, ad esempio, essi dipendono in misura maggiore dalle condizioni del tempo, le due istituzioni hanno deciso di introdurre un nuovo articolo 3, paragrafo 4, al fine di limitare l'applicazione del regolamento soltanto ai "passeggeri trasportati mediante velivolo motorizzato ad ala fissa" escludendo in pratica gli elicotteri dal campo di applicazione.

#### *Diritto di rivalsa*

Il Consiglio ha accolto la posizione del Parlamento secondo cui gli operatori turistici o altri terzi, diversi dai passeggeri, dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso o la compensazione, da parte del vettore aereo, delle spese che hanno sostenuto o delle perdite che hanno subito a causa del vettore aereo operante.

### *Parità di trattamento di tutte le modalità di trasporto*

Su insistenza del Parlamento, la Commissione ha accettato di impegnarsi a promuovere accordi volontari o presentare proposte volte ad estendere le misure comunitarie di tutela dei passeggeri ad altri mezzi di trasporto diversi da quello aereo, in particolare al trasporto ferroviario e alla navigazione marittima.

### *Data di entrata in vigore del regolamento*

Su suggerimento del Parlamento, il regolamento entrerà in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (invece dei tre mesi proposti originariamente dal Consiglio) al fine di consentire a tutte le parti interessate di adeguarsi più agevolmente ai vari cambiamenti introdotti dalla nuova legislazione.

### **Conclusioni**

Il risultato della conciliazione può essere considerato molto positivo per la delegazione del Parlamento poiché essa è riuscita non soltanto a far accogliere la maggior parte degli emendamenti di seconda lettura del Parlamento (9 su 15, immutati o con formulazioni alternative), ma anche a giungere ad accordi molto soddisfacenti per quanto riguarda le questioni ancora da risolvere.

La delegazione raccomanda pertanto al Parlamento di approvare il testo in terza lettura.